

Civile Ord. Sez. 2 Num. 8766 Anno 2021

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Relatore: VARRONE LUCA

Data pubblicazione: 30/03/2021

ORDINANZA

sul ricorso 26879-2016 proposto da:

UVA CHIARA, elettivamente domiciliata in Molfetta (BA), via Baccarini n. 24 presso lo studio dell'avv.to NICOLA FABRIZIO SOLIMINI che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

CAPONIO NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRC.NE CLODIA 80, presso lo studio dell'avvocato GENNARO ERMANNO ARBIA, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE DIDONNA;

- controricorrente -

nonchè contro

LANZOLLA MARGHERITA;

Ric. 2016 n.26879 sez. S2 - ud. 17/12/2020



- *intimata* -

avverso la sentenza n. 775/2016 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 25/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Molfetta, emetteva decreto ingiuntivo nei confronti di Chiara Uva per il pagamento della somma di euro 28.000 a titolo di saldo del prezzo di vendita del camper usato Fiat Adria Mobil targato CJ518JK che i ricorrenti in monitorio, Nicola Caponio e Margherita Lanzolla, assumevano di aver alienato alla debitrice ingiunta in data 25 novembre 2005 per il prezzo di euro 38.000, di cui corrisposti solo euro 10.000.

2. Chiara Uva proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo la sua estraneità al rapporto contrattuale concernente la compravendita del mezzo, per essere divenuta solo successivamente donataria del veicolo, acquistato dal coniuge Salvatore Ciannamea, ed a lei intestato solo a titolo di liberalità. Chiara Uva deduceva altresì l'insussistenza del credito vantato dai ricorrenti perché l'acquisto del camper, per il prezzo di euro 28.000, interamente versato, era intercorso con la ditta Boscovacanze di Patrizio Bosco, con sede in Bari.

3. Il giudice di primo grado rigettava l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento delle spese del giudizio.

4. Chiara Uva proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

5. La Corte d'Appello di Bari rigettava l'impugnazione confermando la sentenza appellata. In particolare, la Corte d'Appello rigettava i primi due motivi di appello, correggendo in parte la motivazione della sentenza impugnata. La Corte d'Appello rilevava che la dichiarazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



di vendita proveniva esclusivamente dalla parte venditrice, prassi normale nell'alienazione degli autoveicoli. Nella specie, pertanto, il trasferimento era avvenuto a mezzo di dichiarazione unilaterale di vendita sottoscritto solamente dai venditori la cui firma era stata autenticata dal notaio Olga Camata. Il Tribunale, pertanto, aveva errato nel ritenere che il documento fosse firmato da entrambe le parti e, tuttavia, tale errore non inficiava la sentenza impugnata in quanto l'appellante non aveva contestato la propria qualità di mera beneficiaria della prestazione contrattuale. Tale circostanza, dunque, risultava pacifica, poiché anche i venditori non avevano mai sostenuto di aver intrattenuto contatti con l'appellante ma solo con il coniuge dal quale erano stati accompagnati presso il notaio. Secondo la Corte d'Appello non rilevava se la signora Uva fosse effettivamente proprietaria del camper che il coniuge aveva acquistato, non essendo un caso di intestazione non coincidente con la proprietà o di intestazione fittizia ma di intestazione in capo all'effettiva proprietaria. Pertanto, a prescindere da chi aveva condotto le trattative e reso disponibile la provvista, in ogni caso la proprietà del camper era stata trasferita all'appellante con dichiarazione unilaterale di vendita dei proprietari, pertanto l'appellante non poteva sostenere di essere estranea al rapporto negoziale, essendo proprietaria e intestataria del veicolo, con tutti i diritti e gli obblighi conseguenti, compreso quello del pagamento del prezzo ove effettivamente non saldato. Infatti, anche a volersi configurare una donazione indiretta, realizzata attraverso l'acquisto del bene da parte di un soggetto con denaro di altro soggetto messo a disposizione per spirito di liberalità, l'attribuzione gratuita era attuata con il negozio oneroso corrispondente alla reale intenzione delle parti che lo avevano posto in essere e non era un negozio simulato. Tale negozio aveva prodotto, quindi, l'effetto diretto suo proprio oltre a quello indiretto relativo all'arricchimento del destinatario.



La Corte d'Appello rigettava anche il motivo di appello con il quale l'appellante aveva sostenuto che, poiché il camper era stato lasciato in conto vendita presso la ditta Blu Boscovacanze, si doveva presumere un mandato a vendere. La Corte d'Appello rigettava anche l'ulteriore motivo di appello relativo all'eccessività del prezzo, superiore addirittura a quello di un veicolo nuovo.

Secondo la Corte d'Appello, il fatto che gli appellanti avessero lasciato un camper esposto in conto vendita presso la rivendita Blu Boscovacanze non implicava necessariamente il rilascio di una procura a vendere la cui sussistenza nella specie non era in alcun modo dimostrata. Significativamente era stato il marito dell'appellante a contattare i proprietari e non già la concessionaria che sulla base della procura a vendere avrebbe avuto l'interesse a comunicare la conclusione dell'affare. Peraltro, l'appellante non aveva ritenuto di chiamare in causa quale effettiva parte venditrice la Blu Boscovacanze che era rimasta estranea al giudizio nonostante a suo dire avesse incassato il ragguardevole prezzo di euro 28.000. Peraltro, non era stato addotto alcun testimone a conoscenza di tale fatto, salvo i colleghi di lavoro del coniuge dell'appellante che avevano riferito circostanze apprese *de relato* ed estremamente generiche. Quanto alla eccessività del prezzo non era in discussione che il prezzo fosse stato liberamente convenuto tra le parti.

6. Chiara Uva ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di cinque motivi.

7. Nicola Caponio e Margherita Lanzolla hanno resistito con controricorso.

8. Entrambe le parti, con memoria depositata in prossimità dell'udienza, hanno insistito nelle rispettive richieste.

RAGIONI DELLA DECISIONE



1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli articoli 1321, 1326, 1376, 1470 e 1477 c.c., nonché dell'articolo 13 del R.D. n. 1814 del 1927 per aver ritenuto conclusa la vendita del camper usato a mezzo della dichiarazione unilaterale sottoscritta dai precedenti intestatari del mezzo.

La Corte d'Appello di Bari benché posta di fronte alla dimostrazione del rilevante errore commesso dal primo giudice lo ha considerato irrilevante. Infatti, il ricorrente deduce che risultava accertato documentalmente in modo incontrovertibile che la scrittura privata autenticata del 25 novembre 2005 fosse una dichiarazione unilaterale firmata dai soli controricorrenti e risultava come dato pacifico tra le parti che la signora Uva non soltanto non fosse presente all'incontro avvenuto in tale data nello studio notarile ma che la stessa fosse rimasta totalmente estranea all'accordo, essendo l'acquisto del camper riconducibile ad un'iniziativa personale del coniuge.

Secondo la Corte d'Appello la vendita di un autoveicolo può realizzarsi anche a mezzo di una dichiarazione unilaterale sottoscritta dal solo venditore. Tale affermazione sarebbe gravemente erronea, essendo ben noto che la compravendita costituisce certamente un contratto avente specificamente ad oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa e che il trasferimento della proprietà di una cosa determinata si realizza solo per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato, ragione per la quale sarebbe sin troppo evidente che una dichiarazione unilaterale anche se resa per iscritto non possa giammai comportare di per sé alcun effetto traslativo in difetto di un consenso contrattuale espresso da entrambi i contraenti. La Corte territoriale avrebbe totalmente trascurato di considerare che la dichiarazione unilaterale di vendita di autoveicoli disciplinata dall'articolo 13, ultimo comma, del regio decreto n. 1814 del 1927 lungi dall'assumere funzione traslativa attiene solo all'obbligo posto a carico



del venditore dall'articolo 1477, terzo comma, codice civile di consegnare all'acquirente oltre alla cosa oggetto del contratto i titoli e i documenti relativi alla proprietà o all'uso della cosa venduta.

Nel caso di specie a fronte dell'inadempimento del venditore - che peraltro era la ditta Blu Boscovacanze - era stata richiesta dall'acquirente direttamente ai coniugi intestatari del mezzo la dichiarazione unilaterale di vendita e questi ultimi avevano preteso la corresponsione a loro favore della somma di euro 10.000. Il raggiungimento di tale autonomo accordo però non aveva conferito a costoro il ruolo di venditori, né tantomeno il diritto a percepire l'eventuale residuo prezzo di vendita non ancora corrisposto al venditore.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli articoli 1470 e 1498 codice civile per aver ritenuto sussistente il credito relativo al pagamento del prezzo di vendita a favore di un soggetto diverso dal venditore e per aver ritenuto gravante sull'appellante l'obbligazione di pagamento del prezzo di acquisto.

Secondo la Corte territoriale l'obbligazione a carico della signora Uva deriverebbe dal semplice fatto che la stessa era divenuta proprietaria e intestataria del veicolo con tutti i diritti e gli obblighi conseguenti, compreso quello al pagamento del prezzo ove effettivamente non saldato.

La ricorrente richiama l'articolo 1498 codice civile che pone a carico del solo acquirente il pagamento del prezzo di vendita di talché non sarebbe comprensibile la ragione in virtù della quale si possa imporre l'adempimento di tale obbligazione a carico di un soggetto diverso. L'obbligazione di pagare il residuo del prezzo, ove ritenuta sussistente, gravava esclusivamente su Salvatore Ciannamea che era l'unica parte del contratto di compravendita (intercorso peraltro con altro soggetto ovvero con la Blubosco vacanze).



In ogni caso, secondo la ricorrente, non può ritenersi che il donatario indiretto del bene, beneficiario attraverso la mera indicazione del suo nominativo nella dichiarazione unilaterale di vendita sia tenuto al pagamento del prezzo solo in quanto destinatario della proprietà del bene per effetto della liberalità indirettamente realizzata a suo favore.

Infatti, è pacifico che la donazione indiretta si caratterizza per il fine perseguito e non già per lo strumento negoziale adottato a tale scopo che, dunque, può essere costituito da qualunque negozio o da più negozi collegati e consiste nell'elargizione di una liberalità che viene attuata, anziché con il negozio tipico di cui all'articolo 769 codice civile, mediante un negozio oneroso che produce in concomitanza con l'effetto diretto suo proprio anche l'arricchimento del destinatario della liberalità. Nel caso in esame il negozio oneroso concluso dal Ciammanea con la ditta Blu Boscovacanze e consistente nella compravendita dell'autoveicolo perfezionatosi con l'incontro dei consensi tra i soggetti contraenti è collegato con il negozio (donazione indiretta) concluso tra l'acquirente e la odierna ricorrente realizzato solo attraverso la richiesta rivolta ai signori Caponio-Lanzolla di intestare il bene alla indiretta donataria. Tale collegamento negoziale non ha trasferito in capo alla donataria gli obblighi del contratto di compravendita e non comporta pertanto alcun obbligo di pagamento del corrispettivo, dovuto solo ed esclusivamente dall'effettivo acquirente.

2.1 I primi due motivi, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.

Nella specie risulta pacifico che, sin dalle trattative e fino alla conclusione del contratto di compravendita del camper, la parte acquirente è stata esclusivamente Salvatore Ciannamea, marito della ricorrente. Tale circostanza, secondo la Corte d'Appello, se pur pacifica non contestata ed accertata in fatto, sarebbe irrilevante posto che, con



la dichiarazione unilaterale di vendita effettuata dinanzi al notaio Olga Camata, il bene è stato intestato a Chiara Uva, odierna ricorrente. Infatti, a pag. 6 della sentenza impugnata si legge testualmente che: *«non rileva che le trattive siano state condotte dal Ciannamea il quale ha reso disponibile la provvista e ha contrattato e finanziato l'acquisto del camper perché la moglie ne divenisse proprietaria»*.

In realtà, fermo l'accertamento dei fatti effettuato dai giudici di merito, occorre dare ad essi un diverso inquadramento giuridico muovendo dalla constatazione che non vi è stato rapporto contrattuale tra i coniugi Caponio-Lanzolla e Chiara Uva, restando quest'ultima estranea allo svolgimento dello schema negoziale avvenuto esclusivamente tra il marito Ciannamea e i medesimi Caponio-Lanzolla. Tale schema negoziale deve ricondursi a quello del contratto a favore di terzo.

Risulta erronea pertanto la sentenza della Corte d'Appello di Bari nella parte in cui ha statuito che l'obbligazione di pagare il prezzo, anche se il Ciannamea si era adoperato perché la moglie divenisse proprietaria, gravava su Chiara Uva perché aveva accettato l'investitura e, dunque, non poteva considerarsi estranea al rapporto negoziale, essendo divenuta proprietaria del veicolo con tutti i diritti e gli obblighi conseguenti, compreso il pagamento del prezzo.

Nella specie, infatti, sulla base della ricostruzione in fatto effettuata dalla Corte d'Appello, Chiara Uva è solo terza beneficiaria del contratto di cui non è mai divenuta parte e, appunto, l'operazione negoziale posta in atti deve essere qualificata come contratto a favore di terzo.

Nel contratto a favore di terzo occorre distinguere la titolarità del diritto (che appartiene al terzo che non diventa mai parte del contratto) dalla titolarità del rapporto contrattuale, che fa capo ai contraenti tradizionalmente denominati stipulante e promittente. Il terzo



beneficiario, infatti, non è parte né in senso sostanziale né in senso formale e si limita a ricevere gli effetti di un rapporto già validamente costituito ed operante, configurandosi la sua adesione - rilevabile *per facta concludentia* - come mera *condicio iuris* sospensiva dell'acquisizione del diritto, restando la dichiarazione del terzo di voler profittare del contratto necessaria soltanto per renderlo irrevocabile ed immodificabile ex art. 1411, terzo comma, cod. civ. (Sez. 3, Sent. n. 13661 del 1992, e Sez. 1, Sent. 1136 del 1988). Ciò significa che le eventuali azioni contrattuali (di invalidità, di inadempimento, ecc.) devono essere intentate nei confronti dello stipulante o del promittente ma non contro il terzo. Né il terzo può proporre le azioni contrattuali contro lo stipulante e il promittente, ad eccezione dell'azione di adempimento. Infatti, il diritto che il terzo acquista nei confronti del promittente e dello stipulante è quello alla prestazione contemplata nel contratto, senza che ciò comporti la sostituzione del beneficiario nella posizione del promittente, non verificandosi successione nel rapporto, e conservando ciascuno dei soggetti la propria posizione (di parte contraente o di beneficiario) anche nella fase di attuazione del contratto.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli articoli 1731 e 1376 codice civile per aver erroneamente negato la sussistenza di un mandato a vendere tra i signori Caponio-Lanzolla e la concessionaria Blu Boscovacanze e conseguentemente per aver trascurato il perfezionamento dell'effetto traslativo del bene a causa del consenso alla vendita validamente espresso dalla commissionaria.

La Corte d'Appello ha affermato che lasciare un camper in conto vendita presso una rivendita non implica necessariamente il rilascio di una procura a vendere e nella specie non vi era alcun elemento da cui desumerne l'esistenza. A parere del ricorrente tale affermazione sarebbe erronea. Se come riconosciuto dagli stessi presunti venditori il



deposito del camper presso la concessionaria Blu Boscovacanze era avvenuto in conto vendita, ciò comportava l'esistenza tra le parti (Caponio-Lanzolla e la concessionaria Blu Boscovacanze) di un contratto di commissione disciplinato dall'articolo 1731 codice civile consistente in un mandato avente ad oggetto la vendita di beni per conto del committente e commissionario. Tale contratto, sarebbe un sottotipo qualificato di mandato senza rappresentanza che si differenzia per l'assenza della *contemplatio domini*. Nel caso di specie quindi l'affidamento del camper dalla concessionaria Blu Boscovacanze da parte dei coniugi Caponio-Lanzolla, essendo diretto e finalizzato a far vendere tale automezzo per l'acquisto di un camper nuovo ha certamente realizzato la conclusione di un contratto di commissione con la conseguenza che l'effetto traslativo del bene si è verificato solo allorché si è perfezionata la vendita conclusa verbalmente tra la commissionaria Blu Boscovacanze e Salvatore Ciannamea.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli articoli 1321 e 1322 codice civile, falsa applicazione dell'articolo 1470 codice civile, per aver ritenuto che l'accordo intervenuto tra il coniuge della ricorrente ed i signori Caponio-Lanzolla costituisse un diverso ed autonomo contratto di compravendita.

I ricorrenti fondano la censura sulla premessa che l'unico contratto di compravendita sia quello intercorso tra la concessionaria Blu Boscovacanze e Salvatore Ciannamea e che la dichiarazione di vendita sottoscritta successivamente dai controricorrenti non abbia costituito un secondo contratto tra soggetti diversi, ma solo un adempimento autonomamente richiesto dal Ciannamea ai signori Caponio -Lanzolla allo scopo di consentire all'acquirente di eseguire la trascrizione al pubblico registro automobilistico della titolarità dell'autoveicolo acquistato.



La Corte territoriale avrebbe falsamente applicato l'articolo 1470 cod. civ. ritenendo che la dichiarazione di vendita costituisse un secondo contratto di compravendita, in violazione degli articoli 1321 e 1322 cod. civ. che disciplinano il contratto e l'autonomia contrattuale.

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 1326, 1376 e 1470 codice civile per aver ritenuto concluso tra le parti un contratto di vendita del camper per il prezzo di euro 38.000, in violazione degli articoli 115 e 116 del codice di procedura civile in materia di disponibilità e di valutazione delle prove per aver ritenuto provata la pattuizione di un prezzo di euro 38.000.

La Corte barese, sulla scorta dell'erronea convinzione che la dichiarazione unilaterale del 25 novembre 2005 avesse realizzato una vendita, ha ritenuto accertato che il prezzo fosse pari ad euro 38.000 e ha conseguentemente ritenuto che lo stesso fosse stato pagato dagli appellati solo per la minor somma di euro 10.000.

A parere dei ricorrenti, invece, era circostanza pacifica il pagamento alla Blu Boscovacanze della somma di euro 28.000 per la vendita del camper. Peraltro, la Corte d'Appello avrebbe erroneamente negato la piena valenza confessoria dell'indicazione contenuta nella dichiarazione unilaterale del 25 novembre 2005 della quietanza del prezzo di vendita ivi indicato. Tuttavia, la Corte d'Appello di Bari non si sarebbe avveduta della grave contraddittorietà di tale affermazione con la tesi della natura traslativa della dichiarazione unilaterale.

5. I motivi terzo, quarto e quinto sono assorbiti dall'accoglimento dei primi due.

6. In conclusione, la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione che liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'M'.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione che liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^a Sezione civile in data 17 dicembre 2020.
